

Non vi sarà poi discaro di essere informati, che delle vittime, che soggiacquero il 14 corrente al disgraziatissimo evento accaduto nell'Isola della Grazia, sei sono in vita; delle quali, cinque danno non lievi speranze di guarigione, mercè le cure loro prodigate nell'ospedale di San Giorgio maggiore, ove fino dal primo istante furono raccolte. »

Il *presidente* annunzia all'Assemblea tre proposte di riforme legislative, fatte dal rappresentante Caluci, che verranno in altra adunanza prese in considerazione.

Il *presidente*: Seguendo l'ordine del giorno, si passerà alla presa in considerazione della proposta del rappresentante Giustinian, relativa agli impiegati compresi nella Guardia civica mobilitata. La proposta è la seguente:

« 1. Sarà conservato il posto e continuato l'assegno a quegli impiegati dello Stato, che venissero compresi nella mobilitazione della Guardia civica, ordinata dall'Assemblea col decreto 19 luglio corrente;

« 2. I detti impiegati non percepiranno il soldo di cui tratta l'articolo 17 del decreto surriferito. »

Invito il rappresentante Giustinian ad aggiungere, se vuole, degli schiarimenti.

Il *rappresentante Giustinian*: La proposta è da sè stessa abbastanza giustificata, e sento che vi sono molti altri che l'appoggiano.

La proposta è presa in considerazione dall'Assemblea; e quindi, dietro proposizione del *presidente*, viene mandata all'esame della Commissione, composta di nove rappresentanti, che ha riferito sulla legge di mobilitazione.

Il *presidente*: Furono or ora presentate tre proposte d'urgenza. La prima è dei rappresentanti G. B. Tornielli e Carlo Ruffini, del seguente tenore:

« Considerando che, in pendenza degli studii dell'Assemblea per un nuovo Regolamento organico della Guardia civica, è urgente di provvedere perchè il servizio ordinario sia esattamente prestato da ciascun cittadino, affinchè divenga meno gravoso per tutti, e perchè la milizia cittadina possa esercitare la sua influenza morale per essere rispettata e onorata, com'essa merita;

« L'Assemblea decreta:

« 1. L'articolo 82 del Regolamento organico 20 maggio 1848 per la Guardia civica, è modificato come segue:

« Il servizio della Guardia civica stazionaria è obbligatorio e personale. Ogni sostituzione è proibita pel servizio ordinario, fuorchè tra padre e figlio, tra fratello e fratello, tra zio e nipote, e tra affini del medesimo grado, purchè sieno guardie civiche.

« 2. L'articolo 151 del Regolamento organico è pure modificato come segue:

« La Guardia civica chiamata al servizio, che lo ricusa o manca di presentarsi senza giustificare l'impedimento al capitano prima dell'ora del servizio, è punita:

« Per la prima volta, con una ammonizione ed una multa di correnti